



Piano interno in caso di variazione o cessazione degli indici di riferimento utilizzati per i contratti finanziari

A partire dal 1° gennaio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. *Benchmarks Regulation* - BMR) in materia di indici usati come riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare le performance di fondi di investimento. Lo scopo è quello di rafforzare la fiducia degli operatori di mercato e, più in generale, del pubblico negli indici di riferimento utilizzati con riferimento agli strumenti e contratti finanziari nell'Unione europea (*benchmark*).

L'art. 28 del citato Regolamento prevede l'obbligo di redigere e mantenere aggiornato il **“Piano interno”** volto a identificare **le azioni da intraprendere in caso di “cessazione” o “variazione sostanziale” di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione di un “contratto finanziario”**.

Occorre quindi definire cosa si intende per “cessazione” o “variazione sostanziale” di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione di un “contratto finanziario”:

- per **“cessazione”** si intende il **venir meno della rilevazione o determinazione del parametro** da parte dell'ente preposto a tale scopo, mentre per **“variazione sostanziale”** si intende la **modifica rilevante delle metodologie di rilevazione e determinazione dell'indice** (c.d. *“material changes”*); escludendo, quindi, le variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro;

- per **“contratto finanziario”** ai fini della presente comunicazione si intendono sia i contratti di credito al consumo e di credito immobiliare ai consumatori, quali a titolo esemplificativo:

- Mutui;
- aperture di credito in conto corrente;
- sconfinamenti a valere su conto corrente;

sia gli altri contratti di credito e i prodotti bancari con consumatori e non consumatori che prevedono l'utilizzo di un indice di riferimento, quali a titolo esemplificativo:

- conti correnti;
- altri prodotti di raccolta (conti di deposito e certificati di deposito);
- finanziamenti di portafoglio;
- finanziamenti in euro e/o in divisa;
- anticipi estero e finanziamenti all'importazione;
- sconto estero;
- leasing¹.

¹ I servizi citati sono offerti da Privata Leasing SpA.

Per indice di riferimento (benchmark) si intende: “un indice in riferimento al quale viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l’allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance”, quale ad es. il parametro euribor, utilizzato per il calcolo del tasso debitore applicato ai contratti di finanziamento o per la determinazione del valore della cedola corrisposta da un titolo obbligazionario a tasso variabile.

Il Regolamento stabilisce che:

- gli intermediari che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice o qualora lo stesso cessi di essere fornito;
- ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici dei quali è stata sospesa la fornitura.

In ottemperanza alle disposizioni normative sopra indicate, si descrive l’iter operativo che la SANFELICE BANCA POPOLARE adotta in caso di cessazione o variazione sostanziale di uno o più indici utilizzati nei propri contratti.

Piano interno

| | |
|--|--|
| Evento consistente nella variazione sostanziale, cessazione o pre-cessazione dell’indice | Per “variazione sostanziale” non si intendono le variazioni quantitative dell’indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro, bensì le “modifiche rilevanti” della metodologia per la determinazione dell’indice. Con “cessazione” si intende il venir meno in modo permanente della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell’ente preposto a tale scopo. Con “pre-cessazione” si intende la perdita di rappresentatività del parametro che non sarà più ripristinata. Tale pre-cessazione è dichiarata dall’autorità di vigilanza competente con la consapevolezza che la stessa farà attivare le clausole contrattuali di sostituzione a seguito della ufficializzazione della cessazione definitiva dell’indice. |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>La i) cessazione e la ii) pre-cessazione dell'indice rileveranno ai fini dell'attivazione del piano di sostituzione rispettivamente solo in caso di i) annuncio ufficiale dell'autorità di vigilanza competente o dell'amministratore dell'indice ii) annuncio ufficiale dell'autorità di vigilanza.</p> <p>La data in cui avverrà la sostituzione sarà la data, indicata nell'annuncio dell'amministratore dell'indice o dell'autorità di vigilanza, in cui l'indice cesserà di essere effettivamente e definitivamente fornito o di essere rappresentativo.</p> <p>Non costituisce causa di attivazione del piano l'indisponibilità temporanea dell'indice di riferimento.</p> |
| <p>Individuazione dell'indice di riferimento alternativo</p> | <p>La scelta dell'indice alternativo di riferimento, sulla base del prodotto oggetto del contratto, tiene conto delle indicazioni fornite dai working group predisposti per l'individuazione dei tassi sostitutivi.</p> <p>Nel caso in cui l'indice di riferimento convenuto tra la Banca e il cliente, per un motivo sottratto alla volontà della Banca, dovesse subire una variazione sostanziale e/o non essere più rilevato/fornito (cd. "cessazione" o "pre-cessazione"), la Banca, anche seguendo le indicazioni/raccomandazioni che saranno fornite dal mercato, dagli amministratori degli indici e dai provvedimenti normativi e delle autorità di vigilanza nazionali o comunitarie tempo per tempo emanati, come sotto specificato, potrà individuare un parametro alternativo (comprensivo di eventuali aggiustamenti stabiliti), così come di seguito riportato o laddove consentito mantenere l'indice come modificato:</p> <p>Zona EU:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● EURIBOR - può continuare ad essere usato come benchmark nel rispetto della regolamentazione UE, seguendo le nuove indicazioni di calcolo fornite dall'EMMI, amministratore dell'EURIBOR. La nuova metodologia (cosiddetta "Metodologia Ibrida"), prevede un calcolo sulla base delle transazioni realmente avvenute qualora dette transazioni siano disponibili. Nel caso si verificano gli eventi straordinari sopra indicati il tasso fallback verrà ricavato dal tasso risk free overnight €STR. ● EONIA - tasso di riferimento che verrà sostituito, a partire dal gennaio 2022 con il tasso risk free overnight €STR. |

Zona EXTRA EU:

● **LIBOR** - La Financial Conduct Authority ha comunicato che la pubblicazione dei LIBOR GBP, JPY e CHF non è garantita oltre il 2021 e di conseguenza le istituzioni finanziarie sono chiamate a porre in essere un processo per la transizione a tassi di riferimento alternativi (ARRs) nei contratti in essere prima di tale data.

| <i>LIBORs</i> | <i>Tasso di riferimento alternativo</i> | <i>Amministratore</i> |
|------------------|--|-----------------------|
| LIBOR GBP | SONIA , Sterling overnight index average (Unsecured Transactions) | Bank of England |
| LIBOR JPY | TONAR , Tokyo overnight average (Unsecured Transactions) | Bank of Japan |
| LIBOR CHF | SARON , Swiss average rate overnight (Secured Transactions) | SIX Swiss Exchange |
| LIBOR USD | SOFR TERM CME Secured overnight financing rate (Secured Transactions) | Cme Group |

Nel caso di indisponibilità temporanea dell'indice di riferimento alla data di rilevazione, salvo differenti previsioni già contenute nel contratto, si farà riferimento per il calcolo del tasso del prodotto interessato all'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento, senza alterare le modalità di calcolo del tasso previste nel contratto.

Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento

L'indice di riferimento alternativo, ovvero il mantenimento dell'indice, in caso di "variazione sostanziale" come sopra definita, verranno comunicati nelle modalità contrattuali stabilite con il cliente.

Il presente Piano, richiamato dal contratto finanziario o dallo strumento finanziario sottoscritto dalla clientela, viene aggiornato tempo per tempo tramite il sito internet www.sanfelice1893.it, nella sez. Trasparenza.

| | |
|---|--|
| Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato | Ordinariamente, la sostituzione dell'indice sarà effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito. La regola specifica per ciascun contratto finanziario e strumento finanziario sarà comunicata al cliente. |
|---|--|

Il presente Piano si applica nei casi in cui il contratto di credito o lo strumento finanziario non preveda diversamente o non contenga espresse previsioni.

Il presente Piano è oggetto di monitoraggio periodico e, ove ritenuto necessario in occasione del monitoraggio, di aggiornamento interno.

AGGIORNAMENTI AL PIANO

1° versione : 25 luglio 2023